



Contributi Inps senza ricalcolo: fa fede il quadro dei redditi relativi al 2023

Concordato

Non ci sono prescrizioni normative sul «versamento rafforzato» dell'acconto Inps

L'omesso versamento degli acconti non lede l'efficacia del concordato

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

Contributi Inps da versare in base a quanto indicato nel quadro RR del modello Redditi (anno d'imposta 2023) senza obbligo di ricalcolo in funzione dell'imponibile concordato per il 2024. Nessuna prescrizione normativa viene infatti prevista in tema di «versamento rafforzato» in relazione all'acconto Inps diversamente da quanto previsto dagli articoli 20 (per i soggetti Isa) e 31 (per i forfettari) del Dlgs 13/2024 che si applicano solo in tema di imposte dirette e Irap.

Il pagamento determinato sullo storico calcolato sul reddito indicato nel quadro RR del modello Redditi relativo al periodo 2023, quindi, è garanzia di correttezza del versamento. Tanto evidenziato nulla vieta, eventualmente, al contribuente di versare l'acconto contributivo in relazione al reddito concordato anticipando fin da subito gli effetti di quanto accadrà in sede di saldo, ma resta una facoltà e non un obbligo.

Si ricorda ulteriormente che, secondo quanto stabilito dagli articoli 9, comma 1 (soggetti isa) e 30, comma 1 (contribuenti forfettari) del Dlgs 13/2024, gli eventuali redditi effettivi maggiori o minori dell'ammontare del reddito concordato con l'agenzia delle Entrate non rilevano per la determinazione delle imposte sui redditi, dell'Irap e dei contributi previdenziali obbligatori ai fini Inps. Tuttavia, sempre secondo le disposizioni normative citate, il contribuente ha la facoltà di versare i contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Ai fini della determinazione della base reddituale per il calcolo del contributo dovuto dai professionisti nei confronti della Cassa di previdenza, ex Dlgs 509/94, invece, secondo quanto precisato da Adepp (Associazione delle casse private) non può essere utilizzato il reddito determinato in sede del concordato preventivo, in quanto questo istituto riguarda solo l'obbligazione tributaria e non il rapporto contributivo obbligatorio tra il professionista e la propria Cassa di riferimento.

L'altro aspetto sul quale va fatta una riflessione riguarda le conseguenze che possono derivare dall'omesso o insufficiente versamento degli acconti.

Queste violazioni non comportano l'immediata decadenza del concordato preventivo. L'articolo 22, comma 3 del decreto Cpb stabilisce, infatti, che solo l'omesso versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione al concordato, a seguito delle attività di controllo automatico della dichiarazione, comporta la decadenza del Cpb.

Per questa ragione è da ritenere che, nell'ipotesi in cui il contribuente dovesse omettere il versamento dell'acconto, pagando quanto dovuto direttamente in sede di saldo, il concordato rimarrebbe comunque efficace.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovesse saltare totalmente o parzialmente il pagamento dell'acconto entro il prossimo 2 dicembre, onde evitare ogni tipo di contestazione, il percorso è quello che porta al ravvedimento dell'acconto che dovrà avvenire il prima possibile. Infatti, come chiarito nella Faq 6 del 17 ottobre scorso, al fine di escludere

re il verificarsi della causa di decadenza prevista dal richiamato articolo 22, comma 3, il ravvedimento relativo all'omesso versamento delle somme dovute per effetto dell'adesione al Cpb resta eseguibile solo fino al momento in cui il contribuente riceve la comunicazione dell'esito del controllo prevista dall'articolo 36-bis, comma 3, del Dpr 600/1973. Il tutto «sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza».

Dato il complesso quadro normativo, si consiglia quindi di porre particolare attenzione alla gestione del pagamento degli acconti per coloro che hanno fatto accesso al Cpb. Tema, che a ben vedere, riguarda anche l'avvenuta gestione del primo acconto 2024 avvenuto nei mesi scorsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANTIRICICLAGGIO

«Organismo di autoregolamentazione per il comparto oro»

Dotare il settore aurifero di un organismo di autoregolamentazione e garantire un'adeguata formazione anticiclaggio dei soggetti obbligati. Sono i temi emersi dal confronto tra autorità, associazioni di categoria e operatori del comparto oro nel corso del seminario organizzato dalla Unità di Informazione Finanziaria in materia di collaborazione attiva, con focus anche sui prossimi interventi legislativi destinati a riformulare il quadro normativo. A cominciare dall'attuazione del Regolamento Aml 2024/1624 (contenuto nel Aml Package) che estenderà le disposizioni anticiclaggio ai commercianti di metalli preziosi e beni di elevato valore, compresi

gioielli e le pietre preziose, oltre alle modifiche alla legge 7/2000 che sanciranno, tra l'altro, la rimodulazione degli obblighi dichiarativi e il passaggio dell'elenco Opo dalla Banca d'Italia all'Oam. Dal confronto è emersa, da un lato, l'effettiva necessità di dotare il settore di un Organismo di autoregolamentazione che elabori linee guida comportamentali con annessa regolamentazione secondaria, garantendo lo svolgimento di programmi formativi obbligatori, standardizzati e qualificanti; dall'altro, l'oggettiva opportunità, riscontrata dagli addetti ai lavori intervenuti, di definire specifici indicatori di anomalia (calibrati sulle attività tipiche), così da

favorire il superamento delle obiettive criticità riscontrate dagli operatori in oro nell'applicazione degli indici vigenti dal 1 gennaio 2024, nonché al fine di mettere più al riparo gli stessi dai controlli in materia di Sos. L'istituzione di un ente regolatore che eserciti le funzioni richiamate, l'introduzione di specifici indici in materia, consentirebbero a parere dell'associazione "Antico" di potenziare la collaborazione attiva degli operatori con la ottimizzazione delle segnalazioni di operazioni sospette, non tanto più basate su criteri discrezionali, bensì su circostanze di fatto emerse nell'ambito dell'adeguata verifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Controllata fuori dal Gruppo Iva se manca la direzione

Agenzia delle Entrate

Si deve provare che non c'è coordinamento da parte della controllante

Alessandro Germani

Può essere esclusa dal Gruppo Iva una società controllata per la quale manca la direzione e coordinamento da parte della controllante come dimostrabile da elementi fattuali. È questa la risposta a interpello 228 di ieri dell'agenzia delle Entrate.

Alfa è la rappresentante di un Gruppo a cui partecipano altre società. In seguito, ha acquisito il Gruppo Delta, che le ha portato in dote tutta una serie di società in liquidazione, come tali escluse dal Gruppo Iva, a eccezione di Beta. Quest'ultima svolge attività immobiliare ed è attualmente in composizione negoziata della crisi. L'istante ritiene che, pur sussistendo il vincolo finanziario, non vi sia quello organizzativo in quanto Alfa non esercita direzione e coordinamento su Beta.

L'Agenzia conferma la tesi dell'istante, ricordando che gli interpellanti probatori possono ormai essere presentati solo da soggetti in adempimento collaborativo o nell'ambito degli interpellanti sui nuovi investimenti. Vanno esclusi, però, quelli relativi alla sussistenza dei requisiti

La preminenza del vincolo finanziario può essere superata dalla prova contraria fornita nell'interpello

per superare la presunzione legale di esistenza del vincolo economico e/o organizzativo in presenza del vincolo finanziario, che restano di fatto interpellanti "obbligatori".

Le norme del Gruppo Iva assegnano una preminenza al vincolo finanziario, in presenza del quale gli altri due si presumono. Ma può essere fornita prova contraria mediante presentazione di interpello. In base all'articolo 70-ter, comma 3, Dpr 633/1972 il vincolo organizzativo sussiste quando esiste un coordinamento di diritto (da codice civile) o di fatto. L'articolo 2497-sexies, Codice civile, presuppone la presenza di direzione e coordinamento dal controllo civilistico (articolo 2359, Codice civile) e dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Pur essendovi il controllo fra Alfa e Beta, non c'è direzione e coordinamento. Infatti negli accordi societari è previsto che Beta nomini un amministratore unico dotato di professionalità, indipendenza e autonomia.

È, altresì, previsto chiaramente che le società di Delta non siano assoggettate a direzione e coordinamento di Alfa. Dal bilancio e dal bilancio consolidato di Alfa risulta che Beta e le altre società del Gruppo Delta non sono incluse nel perimetro soggettivo di consolidamento del gruppo. La direzione e coordinamento è esercitata solo verso le entità che partecipano al consolidato.

In linea, quindi, con le risposte 733/2021 e 526/2020, gli elementi forniti sono in grado di provare che le scelte di gestione strategica del Gruppo Delta non sono riconducibili ad Alfa, come testimoniato dai documenti e dalle evidenze del registro imprese. Via libera, dunque, al fatto di non includere Beta nel Gruppo Iva di Alfa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



PIXELL



CONDOTTE 1880

DA 144 ANNI VALORIZZIAMO LA STORIA PER IL FUTURO

Fin dalla fondazione, il 7 aprile 1880, in 144 anni sono state realizzate grandi opere e importanti infrastrutture, portando l'eccellenza italiana nel mondo e affrontando sfide audaci con progetti che hanno spesso superato i confini nazionali. Dai primi decenni sono stati costruiti ponti, strade, ferrovie, dighe, porti, gallerie, metropolitane, con impegno costante verso la qualità e l'innovazione. Un patrimonio di esperienza e competenza che proietta Condotte 1880 verso nuove sfide.

www.condotte1880.com

In foto: Spostamento dei Templi di Philae, Egitto